

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ABATE

Seduta del 28/04/2026

FATTO

La rappresentante legale della società ricorrente afferma che:

- nel corso del 2025 la società si trovava a gestire una fase transitoria di riequilibrio della liquidità riconducibile agli ingenti impegni finanziari sostenuti per la produzione di un'opera cinematografica e al mancato apporto di rilevante entità da parte di un co-produttore estero;
- tale situazione veniva tempestivamente rappresentata all'intermediario con cui la società intratteneva un dialogo costante e collaborativo, fornendo aggiornamenti sugli incassi attesi, effettuando rientri parziali dell'esposizione e confrontandosi sulle possibili modalità di definizione graduale del debito;
- la banca comunicava via PEC la propria disponibilità a sottoporre all'attenzione degli organi deliberanti una proposta di definizione dell'esposizione debitoria della società, indicando un orizzonte temporale fino al mese di febbraio 2026;
- facendo affidamento su tale orizzonte temporale, la società si adoperava in attività volte alla definizione dell'esposizione debitoria, tra cui la cessione di un credito IVA di circa € 100.000,00, il cui ricavato, stimato in circa € 80.000,00, avrebbe costituito la prima tranche del piano di rientro;

- nell'ultimo contatto intercorso con l'ufficio precontenzioso della banca resistente a dicembre 2025 la società indicava espressamente il ricavato della cessione come base per la formalizzazione di una proposta di definizione;
- in tale occasione la banca: i) non contestava la fattibilità della soluzione; ii) invitava la società a rinviare la formalizzazione della proposta a dopo le festività natalizie; iii) rassicurava circa l'assenza di azioni imminenti, in coerenza con l'orizzonte temporale già indicato per iscritto fino a febbraio 2026;
- confidando nelle indicazioni ricevute la società rinviava l'invio di una formale proposta di rientro, rassicurata sulla prosecuzione del confronto;
- in tale contesto di interlocuzioni aperte, la banca cedeva senza alcun preavviso il credito vantato nei confronti della società;
- la cessione del credito non veniva comunicata in forma diretta e chiara alla società che, nei giorni successivi alla stipula del contratto di cessione, riceveva un documento tecnico di giroconto, privo di spiegazioni sulla natura e sulle conseguenze dell'operazione, rispetto al quale chiedeva invano chiarimenti;
- la comunicazione formale di cessione del credito veniva caricata nell'area documentale dell'*online banking*, senza alcuna evidenza di trasmissione diretta o di accompagnamento esplicativo né indicazione delle conseguenze sull'assetto del rapporto e sulle segnalazioni creditizie;
- la società cessionaria segnalava a sofferenza la posizione della società e dei garanti personali;
- la banca ha assunto una condotta contraddittoria e contraria ai principi di correttezza e buona fede in quanto dapprima ha riconosciuto una finestra temporale di definizione del debito fino a febbraio 2026 e lasciato intendere la prosecuzione del dialogo e poi, invece, ha ceduto il credito innescando una segnalazione a sofferenza;
- detta segnalazione ha reso impossibile la monetizzazione del credito IVA già avviata e aggravato in modo significativo la posizione della società e dei garanti personali, compromettendo ulteriori operazioni finanziarie in corso con un altro istituto di credito.

I ricorrenti chiedono accertarsi l'illegittimità della condotta dell'intermediario e di chiedere all'intermediario di attivarsi per la rettifica e cancellazione delle segnalazioni a sofferenze nonché di adottare ogni raccomandazione ritenuta equa.

L'intermediario afferma che:

- la società ricorrente era titolare di un conto corrente acceso in data 13/06/2022 con un'apertura di credito di € 200.000,00 a scadenza 24/05/2028, assistita per l'80% da una garanzia prestata, ex L. 662/96, dal Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale nonché da fideiussione sottoscritta dall'amministratrice e dal socio;
- la società beneficiava, altresì, di un fido ad estinzione automatica per finanziamento contributi con mandato per l'incasso di € 155.000,00, garantito da fideiussione sottoscritta dall'amministratrice e dal socio;
- a partire dal mese di aprile 2025 la società ricorrente evidenziava una forte tensione di liquidità, che, di fatto, impediva il rientro delle suddette linee di credito;

- in data 16/06/2025, il servizio “Gestione Portafoglio Problematico” inviava alla società una lettera di sollecito al rientro dell’esposizione debitoria, comunicando che il conto corrente risultava pressoché immobilizzato e sconfinante per € 231.295,13 in linea capitale, oltre interessi maturati e maturandi;
- dopo alcune interlocuzioni, la cliente versava alcuni piccoli importi a rientro dello sconfinamento, ma, nonostante ciò, la situazione debitoria peggiorava sensibilmente;
- in data 05/09/2025 inviava una seconda lettera di sollecito informando la società che il conto corrente presentava, a quella data, un saldo debitore, in linea capitale, di € 353.600,00 oltre interessi maturati e maturandi, spese e oneri accessori, dovuto all’addebito del suddetto anticipo contributi per € 153.600,00, scaduto il 30/06/2025, oltre all’utilizzo massimo dello scoperto di conto per € 200.000,00;
- poiché tale esposizione debitoria rimaneva di fatto immobilizzata nonostante vacue rassicurazioni circa la presentazione di un piano di rientro, in data 22/10/2025 revocava le linee di credito accordate e recedeva dal contratto di conto corrente, diffidando la cliente a corrispondere la somma di € 202.115,76 (interessi inclusi) relativa allo scoperto di conto, garantita dal Fondo Pubblico, nonché l’ulteriore somma di € 153.600,00 in linea capitale, oltre interessi, spese ed accessori, derivante dal contributo anticipato e scaduto il precedente 30/06/2025;
- la società richiedeva di poter presentare una proposta di rientro strutturata e il servizio “Pre-contenzioso” comunicava tramite PEC del 28/10/2025 la disponibilità a sottoporre all’approvazione dei competenti Organi deliberanti una proposta di rientro che prevedesse l’estinzione dell’intera posizione entro febbraio 2026;
- nonostante tale manifestazione di disponibilità l’intento della cliente di comporre la vicenda rimaneva puramente labiale e non si concretizzava in una formale proposta di rientro dell’esposizione;
- per tale ragione con lettera del 15/12/2025 comunicava alla società la cessione del credito a una società terza, indicando i riferimenti della cessionaria e le modalità per poter effettuare i pagamenti dovuti;
- la tesi della ricorrente secondo cui la società avrebbe attivato soluzioni di rientro, attendendo di formalizzarle a seguito delle rassicurazioni ricevute, è priva di qualsivoglia supporto probatorio;
- al contrario, all’esito dell’ultimo colloquio intercorso in data 05/12/2025, è emersa l’impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa della vicenda, mancando qualsiasi concreta proposta volta a consentire il rientro dell’esposizione debitoria;
- per tale ragione agiva in difesa delle proprie ragioni creditorie e in data 15/12/2025 cedeva il credito a una società terza;
- la cessione del credito veniva comunicata alla società ricorrente sia per posta all’indirizzo di corrispondenza che tramite messa a disposizione nella piattaforma di *home banking*;
- non ha mai classificato a sofferenza la posizione della società nella Centrale dei Rischi, limitandosi ad effettuare le rilevazioni periodiche previste dalla normativa di settore con riguardo alla sua esposizione debitoria;
- la segnalazione a sofferenze in Centrale dei Rischi è stata effettuata dalla società cessionaria;

- ha pertanto operato in modo corretto e in buona fede.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

La rappresentante legale della società ricorrente replica che:

- la contestazione della mancata formalizzazione di una proposta di rientro non tiene conto del contesto concreto in cui si sono svolti i rapporti tra le parti;
- la mancata formalizzazione della proposta, infatti, è conseguenza diretta dell'andamento delle interlocuzioni;
- risulta contraddittoria e contraria ai principi di buona fede e correttezza la condotta dell'intermediario che, da un lato, ha invitato la società ad attendere la definizione di una soluzione condivisa e a rinviare la formalizzazione di una proposta di rientro e dall'altro contesta la mancanza di una proposta formale;
- nell'incontro del 05/12/2025 l'intermediario aveva assicurato che non avrebbe assunto azioni imminenti e che vi era tempo per strutturare una proposta di rientro, rinviando ogni aggiornamento dopo le festività natalizie;
- sulla base di tali indicazioni la società maturava un legittimo affidamento nella prosecuzione del dialogo e proseguiva nella predisposizione delle iniziative necessarie alla definizione della posizione;
- in data 11/12/2025, a soli sei giorni di distanza da tale incontro, la banca perfezionava la cessione del credito, senza alcuna comunicazione preventiva circa l'interruzione del dialogo o l'imminente mutamento della gestione della posizione;
- il passaggio della posizione a un soggetto terzo, con logiche operative differenti, ha determinato un aggravamento significativo della gestione, incidendo anche sulla continuità delle trattative e sulla possibilità di definizione graduale dell'esposizione debitoria;
- la comunicazione relativa alla cessione del credito non conteneva alcun riferimento alla possibile segnalazione nei sistemi informativi creditizi e alla possibilità di una classificazione della posizione tale da incidere sulla posizione creditizia della società e dei garanti;
- l'interruzione improvvisa delle trattative e la repentina cessione del credito hanno cagionato la segnalazione negativa che ha prodotto un impatto diretto e significativo sulla capacità della società di portare avanti le iniziative di riequilibrio finanziario;
- in particolare, tali eventi hanno inciso negativamente sulla cessione di un credito IVA e sull'interlocuzione con altri intermediari, ostacolando le iniziative della società per ricostituire l'equilibrio finanziario.

L'intermediario, riportandosi alle conclusioni in atti, ribadisce che:

- la ricostruzione fornita dalla società ricorrente secondo cui era stata invitata a rinviare la formulazione di una proposta di rientro e rassicurata sull'assenza di azioni imminenti è priva di qualsiasi supporto probatorio;

- agli atti del ricorso manca una formale proposta di rientro o quanto meno una bozza di richiesta di dilazione di pagamento o un qualsivoglia documento che, fattivamente, le avrebbe consentito di fare le proprie valutazioni;
- la società non dimostra neppure gli asseriti rientri parziali;
- con la nota di riscontro al reclamo ha ampiamente chiarito alla società che non ha mai classificato a sofferenza la posizione della società, ma si è limitata a scritturare in Centrale dei Rischi l'esposizione debitoria fino alla data di cessione del credito;
- qualsiasi segnalazione successiva alla cessione del credito è imputabile solo alla società cessionaria;
- la cessione del credito non ha mai precluso alla cliente la possibilità di definire la posizione, a maggior ragione in presenza di iniziative di rientro già avviate;
- la società non ha fornito alcuna prova degli asseriti effetti pregiudizievoli causati dalla cessione del credito e dalla successiva segnalazione a sofferenza.

DIRITTO

La società contesta all'intermediario di avere interrotto ingiustificatamente le trattative volte a definire un piano di rientro della sua esposizione debitoria e ceduto senza alcun preavviso il credito a una società terza (la quale segnalava la posizione della società e dei garanti a sofferenza in Centrale dei Rischi). Sostiene che la cessione del rapporto a un soggetto terzo, con logiche operative differenti, abbia determinato un aggravamento significativo della gestione della posizione, incidendo sulla continuità delle trattative e sulla possibilità di definizione graduale del debito, nonché cagionato la segnalazione a sofferenza che ha precluso la buona riuscita delle iniziative avviate per ricostituire l'equilibrio finanziario, quali la cessione di un credito IVA e l'interlocuzione con altri intermediari. Conseguentemente chiede all'Arbitro: (i) di accertare l'illegittimità della condotta della banca resistente nella gestione dell'esposizione e nella decisione di procedere alla cessione del credito; (ii) di accertare l'illegittimità e/o improprietà della segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi e invitare l'intermediario resistente ad attivarsi per la sua rettifica e/o cancellazione con riferimento alla posizione della società e dei garanti personali; (iii) di adottare, nei limiti delle proprie competenze, ogni valutazione e raccomandazione ritenuta equa.

Riguardo alle doglianze formulate dalla società ricorrente si rammenta che la valutazione sul merito creditizio è rimessa all'autonomia gestionale dell'Intermediario, il cui potere al riguardo rimane insindacabile anche da parte dell'Arbitro Bancario Finanziario come pure rimane insindacabile la scelta dell'intermediario di cedere un proprio credito.

Pur essendo assodato che, nell'ambito delle trattative finalizzate alla concessione ovvero alla rinegoziazione di un prestito, le parti siano pur sempre tenute al rispetto della buona fede e della correttezza, la fattispecie della responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 del c.c. presuppone peraltro la ingiustificata e repentina interruzione di trattative giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Ebbene, nel caso di specie la società ricorrente non fornisce elementi idonei a provare che la resistente

si fosse impegnata a rinegoziare il credito, né tantomeno che eventuali trattative fossero giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere il ragionevole affidamento sulla conclusione di un contratto. Per il resto non vi è prova che le segnalazioni pregiudizievoli in Centrale Rischi, peraltro effettuate dall'intermediario cessionario, siano illegittime.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE